

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 7/11/2002
Integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 06/02/2003

Art.1 - Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni Consiliari Permanenti con apposita deliberazione.
2. Ogni Commissione Consiliare Permanente è composta da Consiglieri Comunali nel seguente modo: 1 commissario per ogni gruppo presente in Consiglio con un numero di consiglieri da 1 a 3; 2 commissari per i gruppi consiliari con un numero di consiglieri oltre i 3.
Le designazioni avvengono da parte dei Capigruppo e sono comunicate al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.
Ogni Consigliere Comunale deve venire assegnato ad almeno una Commissione Consiliare Permanente.
Un Consigliere può far parte di due o più Commissioni Consiliari Permanenti soltanto se tutti i Consiglieri del suo Gruppo sono già stati assegnati ad una o più Commissioni.
3. Solamente i Commissari come sopra designati hanno diritto di parola e di voto; gli stessi hanno altresì diritto all'indennità (gettoni di presenza).
4. Le Commissioni durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Le Commissioni presentano al Consiglio Comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
6. Qualora un membro di una Commissione sia impossibilitato a partecipare ad una riunione della Commissione stessa, questi può essere sostituito dal relativo capogruppo, con diritto di voto

Art.2 - Partecipazione ed intervento ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Possono partecipare di propria iniziativa ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti, con diritto di parola, ma non di voto:
 - il Sindaco;
 - gli Assessori;
 - i Capo-Gruppo Consiliari;
 - i Consiglieri;
 - il Segretario Generale.
2. Possono partecipare alle riunioni delle Commissioni, su richiesta del relativo Presidente, il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti nonché, previa richiesta al Presidente della Commissione, i Dirigenti del Comune, i responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali, gli Amministratori e i Dirigenti degli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune.

Art.3 - Funzioni

1. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che è trascritto in una eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal presente Regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio Comunale.
Possono altresì autonomamente elaborare ed approfondire programmi e proposte da sottoporre agli organi competenti.

Art.4 – Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Tutte le Commissioni, nella loro prima adunanza, procedono, nel proprio seno con due votazioni separate, alle elezioni del Presidente e di un Vice Presidente.
3. Le votazioni avvengono su scheda. Ogni Commissario riceve tante schede quanti sono i voti a lui attribuiti in base all'art.6. primo comma, del presente regolamento.
4. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età tra i due.
5. Il Presidente e il Vice Presidente di una Commissione non possono ricoprire la medesima carica in un'altra Commissione Consiliare.
6. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora siano assenti sia il Presidente che il Vice Presidente, o se si tratta della seduta di insediamento, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età tra i partecipanti.



Art.5 - Notizie sulle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse e, periodicamente, dell'andamento dei relativi lavori.

Art.5/bis - Convocazioni

1. Il Presidente ha facoltà di convocare la Commissione, ne formula l'ordine del giorno, sentito il Vice Presidente, e presiede le relative adunanze.
2. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno tre giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione quando lo richiedano il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale od un numero di Commissari che rappresentano 1/5 dei voti consiliari, come attribuiti in base al successivo art. 6.

Art.6 - Funzionamento, decisioni

1. Il numero dei voti disponibili a favore dei Commissari appartenenti a ciascun Gruppo devono corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio Comunale al Gruppo stesso. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i Commissari di ciascun Gruppo, senza attribuzione di frazione di voto. I voti eventualmente residuati da tale ripartizione sono attribuiti secondo l'ordine di elezioni dei Consiglieri. I voti spettanti ad un Gruppo sono comunque eventualmente assegnati all'unico Commissario di quel Gruppo presente alla seduta.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di Commissari che rappresentino almeno la metà più uno dei voti consiliari.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti consiliari presenti.

Art.7 - Segreteria e verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è il Segretario Generale o un suo delegato, Dirigente o dipendente del Comune.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che sottoscrive, unitamente al Presidente, e li trasmette in copia al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale e ai Dirigenti degli Uffici interessati. Nel verbale dovranno essere riportati i pareri espressi sulle singole questioni, senza specificazione in caso di unanimità.
Dovranno invece essere verbalizzate le singole posizioni, se diverse.
Il Segretario cura altresì:
 - a) la stesura dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno formulato dal Presidente;
 - b) la spedizione dell'avviso di convocazione, con gli eventuali documenti allegati;
 - c) gli aspetti amministrativi inerenti la corresponsione dei gettoni di presenza ai commissari.

Art.8 - Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale riceve le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui il Sindaco, la Giunta od almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali ritengono debba acquisirsi la determinazione- parere delle Commissioni Consiliari, e li assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente della Commissione.
2. Il parere richiesto dal Sindaco o dalla Giunta deve essere reso entro il termine massimo di trenta giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali può essere richiesto un termine più breve.
3. Il parere richiesto dai Consiglieri Comunali deve essere reso nel termine stabilito nella richiesta. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene comunque sottoposto all'organo competente, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della relativa Commissione.

Art.9 - Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo gli stessi casi di seduta segreta previsti per il Consiglio Comunale.



2. La pubblicizzazione delle sedute delle Commissioni avviene tramite affissione della loro convocazione all'Albo Pretorio.
3. I verbali delle sedute delle Commissioni sono affissi all'Albo Pretorio.

Art.10 - Presidenza, nomina e composizione della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia

1. La Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia, se istituita, è presieduta da un Consigliere facente parte dei gruppi di opposizione.
2. La Commissione di Controllo e Garanzia viene nominata nella prima seduta del Consiglio Comunale e, comunque, dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
3. Essa è costituita dal Presidente e da n.4 membri nominati con elezione a voto limitato (3 e 2 preferenze) e separato.
4. Viene nominato Presidente il Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il Consigliere dell'opposizione con maggiore anzianità grafica.

Art.11 - Organizzazione e funzionamento della Commissione

1. Il Presidente della Commissione, su formale richiesta scritta di almeno 2 dei suoi membri o di sua iniziativa, a seguito di richiesta scritta avanzata da 1 o più Consiglieri Comunali, dispone l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione qualsiasi argomento inerente le attività del Comune al fine di:
 - a) controllare e garantire che siano stati rispettati leggi, norme statutarie e regolamenti o che non si siano verificati abusi di alcun genere;
 - b) verificare la corrispondenza ai programmi amministrativi e agli indirizzi e criteri espressi dal Consiglio.
2. La Commissione consiliare di controllo e garanzia può utilizzare per il proprio funzionamento la struttura della Segreteria del Consiglio Comunale e la consulenza del Segretario Generale che può partecipare alle sedute della Commissione.
3. Per il funzionamento della Commissione si applicano le norme previste dal presente Regolamento per le Commissioni consiliari permanenti qualora compatibili.

Art.12 - Consultazioni, interventi ed audizioni

1. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, la Commissione può procedere all'audizione di Amministratori Comunali, previa informazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco, con la specificazione del luogo e della data della loro convocazione.
2. Qualora la Commissione ritenga di attingere informazioni dai Dirigenti dei settori o altri funzionari e dipendenti del Comune, ne fa esplicita richiesta al Sindaco, il quale è tenuto a disporre la comparizione degli stessi nell'adunanza della Commissione successiva alla richiesta stessa già indicata dalla Commissione nella richiesta.
3. La Commissione, per svolgere le proprie funzioni ha diritto di acquisire tutti gli atti e documenti prodotti e/o conservati presso gli Uffici Comunali, facendone richiesta al Sindaco
4. Nel caso in cui la Commissione dovesse accertare abusi, disfunzioni, omissioni, ritardi o violazioni di norme statutarie o regolamenti, dovrà redigere apposita relazione scritta ed inviarla al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari.
5. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco o Assessore da lui delegato comunica al Presidente della Commissione le iniziative amministrative intraprese, adottate o realizzare per rimuovere le anomalie di cui al comma precedente.

